A seguito della messa a regime del sistema di certificazione o sulla base di specifici atti di programmazione, potranno essere certificabili anche le singole competenze afferenti a Profili professionali presenti nel Repertorio regionale previa definizione di specifiche indicazioni per la progettazione formativa e la valutazione finale che verranno disposte con specifico atto.

Gli standard formativi relativi a questa tipologia di percorso saranno adottati in specifici atti e dettaglieranno tutti gli elementi da seguire nella progettazione formativa, quale elemento imprescindibile per la loro finanziabilità e/o autorizzazione.

B.5.3 Percorsi finalizzati al conseguimento di un'abilitazione e idoneità

I percorsi formativi finalizzati al conseguimento di un'abilitazione o un'idoneità adottano come riferimento imprescindibile un Profilo professionale oppure un obiettivo tra quelli presenti nel Repertorio delle qualificazioni regionali che si riferiscono all'ambito di "formazione normata", ossia a quelle attività formative che seguono determinati standard specifici, approvati dal soggetto titolare, necessari a svolgere un'attività professionale regolamentata, il cui esercizio viene stabilito da una normativa nazionale e/o regionale e/o attraverso specifica normativa.

I percorsi formativi che rilasciano un'abilitazione e/o un'idoneità certificano l'acquisizione delle competenze previo accertamento delle stesse attraverso un esame finale, in relazione a profili professionalizzanti o obiettivi che sono regolamentati da specifiche normative nazionali e/o regionali e che sono referenziati al III, IV, V, VI o VII livello EQF.

B.5.4 Percorsi finalizzati al conseguimento di un'attestazione di frequenza e profitto

Il Repertorio delle qualificazioni regionali ed in particolare le competenze inerenti ad obiettivi possono costituire lo standard di riferimento anche per la progettazione di percorsi di formazione non finalizzati al rilascio di certificazione delle competenze.

Questa tipologia di percorsi rilascia un'attestazione di frequenza e profitto ossia attestano l'acquisizione di competenze che non prevedono come esito una qualifica professionale, una specializzazione, un certificato di competenza ed una idoneità e abilitazione e non sono referenziate al livello EQF.

La presente tipologia di percorsi formativi non prevede quindi una procedura di certificazione delle competenze rilasciando solo un'attestazione di parte seconda, da parte dell'organismo di formazione titolato in conformità alle regole stabilite dall'ente titolare in relazione alla frequenza delle ore e dopo aver superato una prova finale di valutazione degli apprendimenti, senza ricorso ad una commissione di esame esterna come stabilito nella Sezione A.

B.6 Articolazione dei percorsi formativi per competenze

I Profili professionalizzanti e gli Obiettivi presenti nel Repertorio delle qualificazioni regionali rappre sentano lo standard di riferimento per la progettazione dei percorsi di formazione che consentono l'acquisizione delle competenze, comprensive delle abilità minime e delle conoscenze essenziali indicate.

I percorsi formativi, finanziati oppure autorizzati, dovranno essere progettati considerando le specifiche indicazioni contenute nelle Schede corso associate a ciascun profilo/obiettivo del Repertorio delle qualificazioni regionali.

I percorsi, tenuto conto del grado di complessità di esercizio della professionalità individuata in sede di fabbisogno formativo, dovranno assicurare una progettazione dell'offerta formativa competence, bas ed. Per competenza s'intende la "comprovata capacità di utilizzare, in situazioni di lavoro, di studio o nello sviluppo professionale e personale, un insieme strutturato di conoscenze e di abilità acquisite nei co ntesti di apprendimento formale, non formale e informale" (D. Lgs. n.13/2013, art. 2, lett. e).

